
I laboratori Chimico-Tecnologici

Il Decreto Commissariale del 2 giugno 1924 sull'ordinamento (4) della Direzione Superiore del Genio e Costruzioni Aeronautiche, prevede una Sezione Chimica per "Lo Studio, analisi e collaudo dei materiali usati in Aeronautica. Esame di qualsiasi questione chimico-fisica concernente l'Aeronautica ed in particolar modo lo studio dei materiali chimici di guerra e loro fabbricazione con materie prodotte in Italia".

Col trasferimento, nel 1927, delle attività sperimentali dalla Direzione Superiore del Genio Aeronautico (10) alla Direzione Superiore degli Studi e delle Esperienze, viene costituita (13) la Divisione Chimico-Tecnologica per "Soprintendere al funzionamento del laboratorio sperimentale chimico-tecnologico".

Il 15 settembre 1935 (109) viene costituito il Reparto Esperienze Aerochimiche sull'Aeroporto di Furbara, con dipendenza sia dall'Ufficio Autonomo Armamento (la futura Direzione Generale Armi e Munizioni) che dalla Sezione Aeronautica del Servizio Chimico Militare. La doppia dipendenza va ricollegata alla unificazione del Servizio Chimico delle tre Forze Armate che risaliva fino al 1925 (142).

Le attribuzioni di cooperazione esterna della Divisione Chimico-Tecnologica della D.S.S.E. vengono meglio specificate nel 1938 (23) con i seguenti termini: "Per quanto riguarda le norme di collaudo su materiale aeronautico, carburanti, lubrificanti e vernici collabora con la Direzione Generale delle Costruzioni, quelle sugli esplosivi con l'Ufficio Centrale Armamento e quelle sulle malte, cementi e pozzolane con l'Ufficio Centrale Demanio".

Lo stesso anno il Gabinetto Chimico dell'Ufficio Centrale Armamento si fonde (117) col 3° Centro Sperimentale per costituire il "Centro Sperimentale Armamento Aeronautico" di Furbara.

Sempre nel 1938 vengono costituiti i Laboratori Chimici Carburanti e Lubrificanti di Zona Aerea Territoriale (113) poi soppressi il 1° aprile 1958 (131).

Dopo gli eventi della seconda guerra mondiale, il 15 giugno 1946 (123), viene costituito il "Laboratorio Chimico Tecnologico del Ministero dell'Aeronautica", Fig. 17, che con la soppressione dei Laboratori di Z.A.T. (131) concentrerà a Roma e Fiumicino, a partire dal 1958, la nuova "Direzione dei Laboratori Chimico, Fisico e Strumenti di Bordo" la quale successivamente assumerà la sigla di D.L.A.M. (Direzione Laboratori dell'Aeronautica Militare).

In seguito alla costituzione del Ministero della Difesa Interforze, il 31 dicembre 1966 la Direzione Laboratori A.M. (132) viene posta alle dipendenze del Centro Consultivo Studi e Ricerche, sorto il 1° febbraio 1953 (129) come consulente dello Stato Maggiore dell'A.M.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

FOGLIO D'ORDINI N. 19

1° Luglio 1946

PARTE PRIMA COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Costituzione "S. R. A. M." presso l'Aeroporto di Bresso

Sotto la data del 1° gennaio 1946 deve intendersi costituita una S.R.A.M. presso l'Aeroporto di Bresso.

La predetta S.R.A.M. è alle dipendenze della Sezione Costruzioni della 1° Zona Aerea Territoriale.

Costituzione del "Laboratorio chimico-tecnologico del Ministero dell'Aeronautica"

Sotto la data del 15 giugno 1946 si è costituito in Roma, presso il Ministero dell'Aeronautica, il "Laboratorio Chimico-Tecnologico del Ministero dell'Aeronautica".

DIPENDENZE

Provvisoriamente, alle dirette dipendenze del Direttore della Direzione Generale Costruzioni Aeronautiche.

ATTRIBUZIONI

1) Controllo, prove e collaudi dei materiali aeronautici su richiesta degli enti dell'Aeronautica e precisamente:

a) esame chimico e tecnologico delle vernici, diluenti, mastici, bitumi, gomme, cuoio, resine sintetiche, detersivi, esplosivi, aruffici, sostanze incendiarie ed aggressive e materie organiche in genere. Prove di resistenza sui tessuti, legnami, cavi e materiali vari per aviazione;

b) esame chimico e tecnologico dei combustibili, olii lubrificanti, olii anticorrosivi, grassi, liquidi per impianti idrodinamici, miscele antidetonanti, disincrostanti, anticongelanti, antighiaccio e prodotti affini. Determinazione del numero di ottano dei carburanti;

c) esame chimico e metallografico degli acciai, leghe leggere ed ultraleggere, e materiali metallici in genere per costruzioni aeronautiche - Indagini sui trattamenti termici delle miscele. Esame delle saldature - Prove di resistenza meccaniche (prove statiche e dinamiche). Esame delle saldature - Prove di resistenza alla corrosione e scelta dei sistemi di protezione più idonei;

d) esame chimico e determinazione delle proprietà meccaniche statiche dei materiali cementizi, laterizi, pozzolatici, calcarei, ceramici, ecc. per costruzioni edili. Indagini su materiali inorganici vari d'impiego aeronautico. Analisi chimica delle acque e correzione della durezza. Analisi dei gas.

e) esame chimico-fisico e sensimetrico delle gelatine, lastre e pellicole fotografiche. Analisi di prodotti chimici d'uso fotografico.

2) Studi e prove relative alla preparazione delle norme di omologazione e collaudo e delle unificazioni dei materiali di cui al paragrafo precedente, di concerto con le Direzioni interessate.

3) Studi e ricerche di propria iniziativa o su richiesta da parte degli Enti interessati dell'Aeronautica, tendenti ad approfondire la conoscenza delle proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali aeronautici, allo scopo di perfezionarli e di pervenire alla loro migliore utilizzazione pratica, in relazione anche alle possibilità industriali del Paese.

4) Consulenza tecnica per le Direzioni ed Enti Aeronautici su quesiti e problemi attinenti al campo della chimica e della tecnologia.

ORDINAMENTO

Ufficio del Capo Laboratorio.

1° Reparto - Vernici, Esplosivi e Analisi Organica.

2° Reparto - Carburanti, Lubrificanti e C.F.R.

3° Reparto - Metallografia e Analisi Inorganica.

4° Reparto - Prove Chimico-Fisiche.

5° Reparto - Prove Meccaniche.

ORGANICO

Personale Militare:

Ten. Col. o Maggiore G.A.R.I. (5° Cat.), n. 1 (Capo Laboratorio).

Ufficiali Inferiori G.A.R.I. (5° Cat.), n. 10 (di cui n. 5 Capitani Capi Reparto).

Sottufficiali A.A.R.sp. Cat. Motoristi, n. 1.

Sottufficiali A.A.R.sp. Cat. Armieri, n. 1.

Sottufficiali G.A.R.I., n. 3.

Personale Civile:

Archivisti, n. 1.

O.T. Falegnami, n. 1.

O.T. Aggiustatori meccanici di 1° classe, n. 2.

O.T. Tornitori di 1° classe, n. 1.

O.T. Preparatori Gabinetti Chimici di 1° classe, n. 2.

O.T. Preparatori Gabinetti Chimici di 2° classe, n. 2.

O.T. Danilograf, n. 1.

Personale Subalterno (Usciere), n. 1.

La Direzione Generale Costruzioni Aeronautiche adotti i necessari provvedimenti per la pratica attuazione di quanto sopra disposto.

Fig. 17 - Ricostituzione dei Laboratori Chimici-Tecnologici nel 1946

La configurazione ordinativa della Direzione del 1977 (134) prevedeva l'articolazione in quattro Divisioni:

- Materiali metallici;
- Materiali non metallici;
- Carburanti, lubrificanti ed efficienza linea;
- Esplosivi e propellenti.

Con la recente confluenza della D.L.A.M. nella DASRS (Divisione Aerea Studi Ricerche e Sperimentazioni), la sua denominazione è divenuta 2° Reparto — Chimico Tecnologico, mentre la 4ª Divisione è andata a formare con l'ex C.E.D.A il 3° Reparto — Armamento.

Inoltre la parte dell'attività della 3ª e della 4ª Divisione concernente il controllo di qualità dei carbolubrificanti, dell'ossigeno e dei fluidi avio, nonché il controllo del munizionamento è stata transitata, dal 1° ottobre 1984, al 5° ufficio del 2° Reparto dell'Ispettorato Logistico, il quale si avvale dell'opera di sei laboratori periferici (Padova, Fiumicino, Bari, Parma, Decimomannu e Trapani).

COMMISSARIATO PER L'AERONAUTICA

SEZIONE EDILIZIA-	DATA	Anno 1923
N. 1129	16/1/23	
Col. 12	16/1/23	

N. 2. - Decreto Commissariato per l'Aeronautica del 16 gennaio 1923, n. 1270 contenente la riforma dell'ordinamento delle maestranze operaie lavoranti nel Commissariato dell'Aeronautica.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 644;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 646;
Di concerto col Ministro delle finanze.

Decreto:

Art. 1.

Il Commissario dell'Aeronautica è costituito:
a) dal Comando generale della Regia aeronautica;
b) da una Intendenza generale dell'Aeronautica.

Art. 2.

Il Comando generale della Regia aeronautica di cui all'art. 2 del R. decreto 28 marzo 1923, n. 646, è costituito da:
1 ufficio Ordinamento;
1 ufficio addestramento, operazioni ed informazioni;
1 ufficio Personale (reclutamento e movimento);
1 ufficio Tecnico;
1 ufficio Materiale.

Art. 3.

Le attribuzioni del Comando generale della R. Aeronautica sono:
a) reclutare, addestrare ed impiegare tutte le forze della R. Aeronautica;
b) stabilire lo sviluppo del programma della R. Aeronautica;
c) concordare con l'Intendenza Generale dell'Aeronautica le norme relative alla legislazione aeronautica e sovrintendere alla loro applicazione;
d) Promuovere e seguire ogni forma di progresso scientifico e tecnico della Aeronautica, così per quanto riguarda l'impiego civile che quello militare, all'interno ed all'estero;
e) Provvedere alle esperienze, costruzioni ed approvvigionamenti per la R. Aeronautica e alle rispettive riparazioni;
f) Amministrare tutti gli immobili, aeroporti, rotte aeree e servizi ausiliari: aereo, aerologico, di comunicazione, di collegamento, ecc.;
g) Promuovere l'impiego di linee di comunicazioni aeree regolari e sovrintendere al loro esercizio;
h) Istruire alla navigazione aerea il personale di aviazione della Regia Aeronautica e tenere allenato il personale civile;
i) Coordinare, sovrintendere e facilitare la propaganda, dello sport e del turismo aereo e nautico;
l) Amministrare tutto il personale.

La Direzione superiore del Genio e delle Costruzioni Aeronautiche comprende:

- 1 Sezione Produzione Apparecchi;
- 1 Sezione Produzione Motori;
- 1 Sezione Armamento;
- 1 Sezione Servizi Elettrici e Radiotelegrafici;
- 1 Sezione Fotografica;
- 1 Sezione Aerologica Sperimentale;
- 1 Sezione Approvvigionamenti;
- 1 Sezione Mobilitazione e Statistica;
- 1 Sezione Sperimentale.

Dalla predetta Direzione Superiore del Genio e delle Costruzioni Aeronautiche dipendono:

- 1° Una Sottodirezione del Demanio e delle Costruzioni Edilizie di Aeronautica; con sei dipendenti Sezioni di Costruzioni Edilizie di Aeronautica;
- 2° Uno Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche;
- 3° Due Sezioni Territoriali del Genio e delle Costruzioni Aeronautiche.

Art. 7.

La Direzione Superiore dell'Istruzione e del Traffico comprende:

- 1 Ufficio del Traffico Aereo;
- 1 Ufficio dell'Istruzione;
- 1 Sezione Aerologica.

Art. 8.

La Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale comprende:

- 1 Ufficio Amministrativo;
- 1 Ufficio Assegni e competenze varie;
- 1 Ufficio Personale militare e civile;
- 1 Ufficio Contabilità e Revisione.

- 5 -

g) Concordare con l'Intendenza Generale dell'Aeronautica le necessità della sistemazione dei Campi e degli immobili militari;
h) Provvedere alle attività tecniche e alle prove pratiche di carattere esclusivamente militare;
i) Reclutare, addestrare ed impiegare il personale di complemento;
l) Sovrintendere alla gestione dei materiali prelevati, in base ad apposite tabelle di consumo, da magazzini dipendenti dall'Intendenza Generale dell'Aeronautica e provvedere alle riparazioni che possono essere compiute nei campi coi mezzi a disposizione dei Corpi e Reparti dipendenti.

Art. 4.

L'Intendenza Generale dell'Aeronautica, di cui all'art. 1 del presente Decreto, è costituita da:

- 1 Direzione Superiore del Genio e delle Costruzioni Aeronautiche;
- 1 Direzione Superiore dell'Istruzione e del Traffico;
- 1 Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale.

Art. 5.

Le attribuzioni dell'Intendenza Generale dell'Aeronautica sono:
a) Studiare e proporre le norme relative alla legislazione aeronautica nazionale ed internazionale seguendo lo svolgimento di questa ultima e sovrintendere alla loro applicazione;
b) Promuovere e seguire ogni forma di progresso scientifico e tecnico della Aeronautica, così per quanto riguarda l'impiego civile che quello militare, all'interno ed all'estero;
c) Provvedere alle esperienze, costruzioni ed approvvigionamenti per la R. Aeronautica e alle rispettive riparazioni;
d) Amministrare tutti gli immobili, aeroporti, rotte aeree e servizi ausiliari: aereo, aerologico, di comunicazione, di collegamento, ecc.;
e) Promuovere l'impiego di linee di comunicazioni aeree regolari e sovrintendere al loro esercizio;
f) Istruire alla navigazione aerea il personale di aviazione della Regia Aeronautica e tenere allenato il personale civile;
g) Coordinare, sovrintendere e facilitare la propaganda, dello sport e del turismo aereo e nautico;
h) Amministrare tutto il personale.

Art. 9.

Fino a quando non sarà stabilita la definitiva composizione numerica degli Enti previsti dall'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1923, n. 646, dipendono dal Comando Generale della R. Aeronautica:

- 1 Comando di Squadra;
- 3 Comandi di Divisione;
- 8 Stormi;
- 8 Gruppi Aeroplani;
- 4 Gruppi Idrovolanti;
- 1 Gruppo Dirigibili;
- 1 Accademia della R. Aeronautica;
- 1 Scuola di applicazione alle specialità;
- 4 Centri (depositi).

I Gruppi aeroplani e idrovolanti sono composti da un numero di squadriglie variabile e secondo del bisogno e delle disposizioni che saranno impartite dal Commissariato dell'Aeronautica.

Art. 10.

Sono soppressi la Direzione dei Servizi d'Armamento e la Direzione Tecnica di Aviazione con le Sezioni da quest'ultima dipendenti. Le rispettive attribuzioni sono assunte dalla Direzione Superiore del Genio e delle Costruzioni Aeronautiche e dalle Sezioni dipendenti. Lo Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche di cui al precedente art. 8, assume le funzioni dell'attuale Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche.

E' soppresso il Reparto Costruzioni Edilizie di Aeronautica e gli Enti territoriali dipendenti dal Reparto stesso.

Le attribuzioni relative sono assunte dalla Sottodirezione del Demanio e delle Costruzioni Edilizie di Aeronautica e dalle Sezioni da essa dipendenti.

La Sezione Sperimentale della Direzione Superiore del Genio e delle Costruzioni Aeronautiche è costituita dall'attuale Istituto Sperimentale Aeronautico.

Sono parimenti soppressi tutti i Comandi, le Direzioni ed i Reparti già appartenenti all'Aeronautica con del R. Esercito come della R. Marina.

Art. 11.

La soppressione degli Enti di cui al precedente articolo e la costituzione di quelli compresi nel presente Decreto, avrà luogo con la data del 1° luglio 1923.

Fig. 18 - Ordinamento del Commissariato dell'Aeronautica del 1923